




COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



REPUBBLICA VENETA

Procura Generale della Repubblica Veneta

Venezia, 18/05/2023

Prot. N. PRO2023052000011

Mittenti

Procuratore generale della Repubblica Veneta

- **Divisione Protezione dello Stato del Ministero pubblico.**

Il Procuratore Generale a tutela dello Stato Veneto, Sua Eccellenza Nicola Liviero, sentito il parere favorevole del Comitato di esperti di diritto internazionale del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, del Presidente dell'esecutivo di governo del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Parlamento Veneto e del Governatore della Banca Nazionale Veneta, in qualità di Procuratore Generale del Tribunale popolare Veneto, ha deciso di implementare l'azione di aggiornamento documentale probatorio d'accusa al fine di migliorare la solidità delle prove a sostegno delle accuse nei processi penali. In particolare, si prevede di effettuare una revisione approfondita dei documenti e delle testimonianze raccolte durante le indagini preliminari e di valutarne la validità e la rilevanza ai fini dell'accusa. Sarà data particolare attenzione alla raccolta di nuove prove che possano rafforzare il caso d'accusa. Inoltre, il Procuratore Generale ha dichiarato che l'ufficio del pubblico ministero collaborerà strettamente con le forze dell'ordine di polizia ambientale per garantire che tutte le prove a disposizione siano raccolte in modo accurato e trasparente. Si prevede che questa azione di aggiornamento documentale probatorio d'accusa contribuirà a garantire una maggiore efficienza e efficacia nel sistema di giustizia penale internazionale.

Aggiornamento documentale probatorio d'accusa, reference: OTP-CR_223/18 dell'O.T.P. - Office of the Prosecutor - International Criminal Court (Allegato 1),

a seguito istanza, Declaration accepting jurisdiction of the International Criminal Court on the Occupied Venetian Territories, dell'Autorità di Governo Nazionale Veneto, su richiesta vincolante dell'Assemblea del Comitato Liberazione Nazionale Veneto. (Allegato 2).


L'Esecutivo di Governo appoggia l'azione denuncia di indennizzo risarcitoria del Procuratore Generale Veneto di danno a tutela delle 800.000 persone accertate di avvelenamento e per danni derivanti a tutto il popolo Veneto, con approvazione di Legge parlamentare del Consiglio Nazionale

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



del popolo Veneto.

“È importante che si tutelino i diritti e la salute delle persone colpite dall'avvelenamento, e che si richieda un giusto risarcimento per i danni subiti. Inoltre, è necessario fare in modo che vengano prese le misure necessarie per impedire che simili incidenti possano accadere in futuro. È fondamentale che venga fatta giustizia per le persone coinvolte. La presente azione legale mira a ottenere una giusta compensazione per i danni subiti dalle famiglie e dalle imprese colpite dalle contaminazioni e a porre fine all'impunità degli inquinanti. Il Governo Veneto si impegna a collaborare con la magistratura internazionale e a promuovere politiche di sviluppo sostenibile per proteggere la salute e l'ambiente”.

Destinatari

All'Ufficio del Procuratore (OTP) per l'accertamento dei reati che rientrano nella giurisdizione della Corte.

La Corte Penale Internazionale possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, sul territorio di qualsiasi Stato Parte.

- Procedimento penale per crimini di competenza della Corte Penale Internazionale.
- Diritto Internazionale Pubblico. Ratificato lo Statuto di Roma dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto, dall'Autorità Nazionale e dall'Assemblea del Consiglio Nazionale Veneto.
- A Sua Eccellenza Procuratore signor Karim Asad Ahmad Khan, International Criminal Court, Oude Waalsdorperweg 10 - 2597 The Hague AK - THE NETHERLANDS.
- A sua Eccellenza vice Procuratore signor James Stewart.
- Alla Divisione Giurisdizione, Complementarità e Cooperazione. Alla Divisione Investigativa.
- Alla Divisione dell'Accusa.

E p.c.

Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N. Office of Legal affairs Mr. Miuél de Serpa Soares. 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Consiglio per i diritti umani
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) Comitato per i diritti umani (CCPR)
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Comitato contro la tortura (CAT)

- Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)
- Comitato sui lavoratori migranti (CMW) Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT)
Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)
- Comitato per le sparizioni forzate (CED)
- Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)
- Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) Comitato permanente inter-agenzie (IASC)
- DESA (Dipartimento per gli affari economici e sociali) Commissione sulla condizione delle donne (CSW) Divisione per il progresso delle donne (DAW)
- Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
- Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN-Women) Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Programma dell'Onu per l'ambiente (Unep)

- U.N. - OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson - Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève - SUISSE.
- Al Presidente dell'Assemblea Generale dell'ICRC Sig. Peter Maurer, 19 Avenue de la Paix 1202 Genève - SUISSE.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OCSE) Secretary - General Mr. Angel Gurría. 2, Rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE

Al Ministro degli Esteri dello Stato Italiano, Antonio Tajani. Piazzale della Farnesina, 1-00135 Roma - ITALIA

Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni - Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 Roma - ITALIA

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 00187 Roma - ITALIA

All'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale ai sensi degli articoli dello Statuto di Roma: Art. 4/2 Status giuridico e poteri della Corte.

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



**COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA**



Applicazione giurisdizionale dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale:

Oggetto

Al Procuratore della Corte Penale Internazionale dell'Aia di procedere per Crimini contro i Diritti fondamentali dell'essere umano, per gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale, per Crimini contro l'umanità, ecocidio, crimini ambientali e genocidio, secondo lo Statuto di Roma, nei confronti dello Stato italiano, del Governo per comportamento illecito da organi dello Stato, da più individui autorizzati dallo Stato ad esercitare autorità di governo e da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato.

Imputati per accertamento dei reati ascritti per il Procuratore della Corte penale internazionale

1- Stato ed organi dello Stato italiano.

2- Mitsubishi Corporation, Eni Rewind Spa, (Allegato Visura storica societaria d'impresa 3) e International Chemical Investors Group (ICIG).

3- Responsabili dell'atto internazionalmente illecito di Crimine Ambientale, Crimine contro l'umanità e Genocidio.

Manager della Mitsubishi Corporation, della lussemburghese International Chemical Investors (controllante di Miteni dal 2009) e della Miteni stessa. Kenji Ito, Naoyuki Kimura, Yuji Suetsune e Maki Hosoda sono manager di Mitsubishi; Patrick Schnitzer e Akim Riemann fanno parte di Icig; Alexander Smit, Brian Mc Glynn, Luigi Guarracino di Alessandria, Mario Fabris di Padova, Davide Drusian di Treviso, Mauro Colognato di Dolo e Mario Mistrorigo di Arzignano sono tutti dirigenti della Miteni che si sono succeduti nel tempo. Sarà imputata anche la società Miteni spa, con l'addebito di bancarotta per il mancato accantonamento delle somme necessarie per la bonifica dei terreni e delle acque contaminate. Mitsubishi Corporation e International Chemical Investors sono stati citati come responsabili civili, per rispondere in solido del danno.

Cronistoria

Nel 1965 a Trissino, nel vicentino, il gruppo Marzotto aprì il centro di ricerca dell'azienda tessile RiMar. Successivamente divenne una joint venture tra Mitsubishi ed Eni, poi la società venne rilevata prima da Mitsubishi, dopo da ICIG e infine il fallimento.

Miteni è un produttore e fornitore leader di intermedi di fluoro e prodotti chimici speciali con impianti di produzione a Trissino - Vicenza, Italia (Territori Veneti Occupati), che impiega 165 dipendenti. Miteni, nata come joint venture tra la giapponese Mitsubishi e l'italiana Eni S.p.A., opera da oltre 40 anni come uno dei principali attori nei mercati dei fluorochimici, applicando tre diverse tecnologie di fluorurazione presso il suo stabilimento di Trissino. ICIG si aspetta che

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



le capacità di produzione e marketing di Miteni siano altamente complementari alle offerte di prodotti ICIG delle sue altre attività di chimica fine situate in Germania, Francia, Belgio, Irlanda e Stati Uniti. International Chemical Investors Group (ICIG) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo di compravendita di azioni per acquisire Miteni S.p.A. (Miteni), Italia da Mitsubishi Corporation (Mitsubishi), Giappone, e altri azionisti. Secondo i termini dell'accordo, ICIG acquisirà il 100% delle azioni di Miteni. La transazione dovrebbe concludersi il 5 febbraio 2009. I termini della transazione non sono stati resi noti. International Chemical Investors Group è una società di investimento privata focalizzata su aziende chimiche di medie dimensioni. Dall'inizio nel 2004, ICIG ha acquisito 15 aziende chimiche indipendenti, gestendo 19 impianti di produzione in tutto il mondo con un fatturato totale di circa 600 milioni di euro e più di 3.000 dipendenti. Per maggiori informazioni contattare INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS.

La società MITENI S.p.A. di Trissino è stata dichiarata fallita con sentenza datata 9 novembre 2018.

Imputati per delitto di intralcio alla giustizia universale,

Giudice Roberto Venditti, Procura generale della Repubblica italiana, Consiglio superiore della magistratura, Corte costituzionale della Repubblica Italiana, con abuso in qualità dei propri poteri, non hanno fornito il sostegno documentale all'azione della Corte Penale Internazionale (CPI) affinché essa, potesse svolgere senza ostacoli le proprie indagini a ottenere tutte le prove necessarie al fine di perseguire i crimini commessi. Gli imputati non hanno fornito documenti probatori delle parti civili al procuratore della Corte penale internazionale, ostacolando l'accertamento dei reati ascritti. (Documenti in allegato 4).

E per l'avvelenamento da chloroprene, sostanza altamente tossica emessa dall'impianto EniChem di Porto Marghera.

Correo di reato:

Commissione europea e Consiglio d'Europa.

Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato non avente carattere continuativo si produce nel momento in cui l'atto è compiuto, anche se i suoi effetti perdurano. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato avente carattere continuativo si estende per tutto il periodo durante il quale l'atto continua e rimane non conforme all'obbligo internazionale. La

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



violazione di un obbligo internazionale che richiede ad uno Stato di prevenire un dato evento si perfeziona quando l'evento si produce e si estende per tutto il periodo durante il quale l'evento continua e rimane non conforme a quell'obbligo. La violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato per mezzo di una serie di azioni o di omissioni, definita nel suo complesso come illecita, si perfeziona quando si produce l'azione o l'omissione che, in concorso con altre azioni o omissioni, è sufficiente ad integrare l'atto illecito. Le conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito, ai sensi di questa parte non pregiudicano il permanere del dovere dello Stato responsabile di conformarsi all'obbligo violato. In tale caso la violazione si estende per tutto il periodo a cominciare dalla prima delle azioni o omissioni della serie e dura fino a quando queste azioni od omissioni sono ripetute e rimangono non conformi all'obbligo internazionale.

Lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di:

- a) porre fine a quell'atto se esso continua;
- b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono.

Lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito. Il pregiudizio comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall'atto internazionalmente illecito di uno Stato. Lo Stato responsabile non può avvalersi delle disposizioni del suo diritto interno come giustificazione per il mancato rispetto dei propri obblighi. Il comportamento di un Comitato di Liberazione, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di uno Stato preesistente o di un territorio sotto l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato ai sensi del diritto internazionale.

E' sicura la volontà dello Stato italiano a non cooperare pienamente, come previsto dagli obblighi assunti in sede di ratifica dello Statuto di Roma (Capitolo IX dello Statuto), con la CPI nelle sue inchieste e azioni giudiziarie, in allegato 4 documenti di prova sulla non collaborazione di organi dello Stato italiano a fornire la documentazione delle parti civili del Tribunale di Vicenza sui Pfas. Si afferma di una responsabilità penale personale direttamente prevista e giurisdizionalmente garantita nell'ambito dell'ordinamento internazionale nei confronti degli individui che commettono determinati comportamenti considerati crimini contro l'umanità. In questo caso la responsabilità personale ha una giustiziabilità universale e si esclude inoltre la possibilità di avvalersi di privilegi e delle immunità previsti dal diritto internazionale in funzione della loro qualità di organi di Stato o di altri soggetti dotati di personalità giuridica internazionale.

Mandato Giuridico, Esecutivo, Legislativo dell'azione di Governo Veneto della propria tutela giurisdizionale e del diritto Internazionale. La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale,

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sul diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli. La Carta delle Nazioni Unite, è una vera e propria carta costituzionale dell'ordinamento internazionale. La risoluzione 2160 del 1966, per la quale ogni azione coercitiva diretta o indiretta dello Stato italiano, volta a privare il Popolo Veneto del suo diritto all'autodeterminazione, costituisce una violazione della Carta stessa.

per violazione di risoluzioni delle Nazioni Unite e vincolanti,

- Convenzioni sul genocidio del 1948;
- Convenzioni di Ginevra del 1949;
- Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;
- Convenzione sui rifugiati del 1951; dei due Patti delle Nazioni Unite del 1966:
- Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali;
- Convenzione contro la tortura del 1984, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto.

Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).

Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941).

Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55.

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948.

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948.

Risoluzione 1514(L)XV/1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali.

Risoluzione 2200/A del 1966 - Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970.

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000.

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - O.N.U. 04.12.1986.

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni.

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni - Sessione Plenaria 107° ONU.

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION.

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite.

Sentenze Corte Penale Internazionale - I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ.

Codificazione del 2001 da parte della CDI.

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 - Rapporto in merito a "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche."

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights.

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7.

Promozione e tutela di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo. Risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani 18/6. Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo.

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità ed Integrità del loro territorio Nazionale.

Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 71/122 del 06 dicembre 2016.

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975).

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981).

Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b).

Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665.

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.

Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'U.E. in tema di diritti umani ed in democrazia, il Consiglio in data 29 aprile 1999 ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 sullo sviluppo ed il rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

IL 23 dic. 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con codice identificativo internazionale ISO 639-3 "VEC" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo "Ethnologue". Si stima che la lingua veneta sia parlata da 2.109.502 persone autoctone dei territori ancestrali veneti (dati del 1976) e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981.

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli è riconosciuto dalle Nazioni Unite come un fondamentale diritto umano. Il diritto delle popolazioni alla propria ricchezza e alle proprie risorse naturali significa che ogni popolo ha il diritto di gestire e controllare i propri beni e risorse, senza essere sfruttato o privato delle sue risorse da parte di altri paesi o attori esterni. Questo principio si applica anche alle risorse che si trovano al di sotto del suolo, come petrolio, gas o minerali, e alle risorse biologiche come la fauna e la flora. In questa ottica, i paesi hanno il diritto di decidere come utilizzare le proprie risorse per il bene della propria comunità, senza dover subire pressioni da parte di interessi esterni.

Applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Azioni criminali che riguardano:

Art. 5/1

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



- a) crimine di genocidio;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini di guerra;
- d) crimine di aggressione;

Art. 6 Crimine di genocidio:

- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;

Art. 7 Crimini contro l'umanità, paragrafo 1:

- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

j) Crimine di apartheid;

- c) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

- g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per «crimine di apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;

Art. 8 Crimini di guerra. (Allegato 5 Trattato dichiarazione di belligeranza formula di Vienna).

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

a) Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad equo e regolare processo;

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:

ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile, e cioè beni che non siano obiettivi militari;

viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;

xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;

Art. 8 bis Crimine di aggressione.

Allegato 6: Violazione sedi della Persona giuridica internazionale Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Allegato 7: Atto istitutivo-constitutivo depositato alle Nazioni Unite), sequestro documenti istituzionali di Governo in formato cartaceo ed informatico, documentati dallo stesso Stato italiano e video documentale.

Art. 4/2 Status giuridico e poteri della Corte.

Art. 5/1 Crimini di competenza della Corte- a) -b) -c) -d).

Art. 6 Crimine di genocidio, b) -c).

Art. 30 Elementi psicologici

b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.

Si applicano gli articoli sulla responsabilità dello stato italiano e dell'organizzazione sui generis unione europea, della commissione del diritto internazionale.

Capitolo ii riparazione del pregiudizio articolo 34, 35, 36, 37, 38, 39,

Capitolo iii gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale generale articolo 40, 41

L'atto internazionalmente illecito di uno stato capitolo i principi generali articolo 1, 2, 3

Capitolo ii attribuzione di un comportamento allo stato articolo 4, 5,6,7, 8, 10/ 1, 2, 3,

Capitolo iii violazione di un obbligo internazionale articolo 12, 14/2, 15/1,2. Articolo 26

Il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, Rispetto di norme imperative. Nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale.

Progetto di conclusioni sull'identificazione e le conseguenze giuridiche delle norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens) 2022.

Alla presente denuncia pubblica internazionale per Crimini contro l'umanità, genocidio e Crimini ambientali, non è consentita alcuna deroga per lo Stato italiano e in correo di reato Commissione europea, Consiglio d'Europa.

Crimina iuris gentium

Lo Stato italiano non ha la capacità di proteggere i cittadini, l'azione di governo si rivolge contro tutti i cittadini e pertanto esso diventa soggetto al giudizio e alla sanzione dell'intera comunità umana. Lo Stato Italiano è stato attivamente coinvolto per avere incoraggiato la politica di

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



avvelenamento. Il Governo non ha adottato politiche di protezione ambientale, causando un irreversibile danno ambientale, un danno umano di ecocidio. Lo Stato italiano non ha attuato politiche a tutela della salute pubblica e non ha a tutt'oggi la capacità di indagare lealmente, essendo correato di reato in questo crimine contro l'umanità, perpetrato attraverso la pratica di avvelenamento diffuso, sistematico e diretto contro almeno 800.000 mila persone componenti la popolazione civile del territorio colpito. Si tratta di un atto criminoso che scuote la coscienza dell'umanità. L'atto disumano ancora in corso ha causato, causa e causerà grande sofferenza e di gravi danni al corpo, alla salute mentale e fisica delle persone colpite, per i livelli estremamente elevati di avvelenamento da Pfas. L'inquinamento massiccio ha inflitto danni gravi e prevedibili, di distruzione ambientale, danno umano e alla biodiversità, alla vita e all'economia. Ecocidio quindi, consistente in danni diretti causati al pianeta, all'ambiente, alla fauna, alla flora e all'acqua. L'impatto inquinante riguarda l'equilibrio degli ecosistemi, che viene stravolto. Lo Stato italiano non ha la volontà di procedere, in base alle proprie leggi e in armonia con il diritto internazionale, con la ricerca processuale sulle responsabilità, conformemente al principio di legalità, né a indennizzare il danno irreversibile di avvelenamento a tutte le persone fisiche. Consideriamo che la consacrazione del bene ambiente ad interesse primario giustifichi il ricorso all'extrema ratio di tutela, ossia quella penale, che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Nel corso del tempo si è concretizzata una devastazione senza precedenti di habitat, fattori abiotici, fattori biotici, dovuta ad un uso incondizionato e reiterato di danno reale, per avvelenamento, dovuto ad attività antropiche consentite dallo Stato italiano, dirette a compromettere la diversità genetica, la biodiversità di ecosistemi biologici, contro la diversità tassonomica di specie presenti nell'area. L'uso massiccio di inquinanti Pfas hanno devastato la diversità ambientale rendendo l'ecosistema avvelenato per le future generazioni. La violazione della protezione dell'ecosistema, nel quadro della politica criminale dei diversi ordinamenti nazionali, trova il giusto ambito di collocazione nella normativa penale ambientale all'interno del sistema giuridico internazionale.

Opinio iuris sive necessitatis

per violazione di risoluzioni delle Nazioni Unite,

Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, Ramsar, 1971;

Convenzione sul mercato internazionale di flora e fauna a minaccia di estinzione (CITES), Washington, 1973;

Convenzione per la protezione del mare mediterraneo dall'inquinamento, Barcellona, 1975;

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, Bonn, 1979;

Convenzione sull'inquinamento dell'aria transfrontaliero, Ginevra, 1979;

Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide, Camberra, 1980;

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Convenzione sul diritto del mare, Montego Bay, 1982;

Convenzione sulla protezione dell'ozonofera, Vienna, 1985.

Convenzione sulla diversità biologica (CBD, Convention on Biological Diversity) Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity).

La scienza ecologica può essere declinata attraverso il concetto scientifico di equilibrio dinamico della biosfera, somma di situazioni di omeostasi biologica. Il ricorso all'apporto di leggi e principi scientifici nella definizione del bene giuridico ambiente concede l'opportunità di tracciare una forte linea di demarcazione rispetto a settori del diritto considerati tradizionalmente affini, quali la preservazione del paesaggio o dell'assetto urbanistico, che non possono godere del medesimo apporto. Corollario in termini di scienza penale e fondamento della tutela conservativo-preventiva dell'ecosistema è il principio di precauzione, che consente di sanzionare condotte a contenuto potenziale di dannosità in base a presunzioni legali di pericolosità, obbligando dunque l'agente ad astenersi in via preventiva dal comportamento ed a dimostrare in giudizio, in virtù dell'inversione dell'onere della prova, l'innocuità della propria azione censurata. Recentemente una prospettiva ecocentrica moderata si è fatta strada nell'elaborazione dottrinale. Pur fondata, come la declinazione più radicale, sulla qualificazione del bene giuridico ambiente come bene finale, la teoria ecocentrica moderata postula una parziale limitazione dell'assolutezza della tutela conservativa preventiva degli ecosistemi. Ogni violazione dell'equilibrio dinamico della biosfera non è preventivamente proibita ma anzi è tendenzialmente consentita nella misura in cui non provochi un'alterazione permanente di tali condizioni di equilibrio. Una mediazione che consente, dunque, un bilanciamento del bene ambiente con altri interessi primari di natura economica. Per quanto concerne la costruzione della norma penale, infine, il parametro di valutazione della illiceità del comportamento tende a spostarsi dalla presunta ed astratta idoneità della condotta a danneggiare l'ambiente, alla concreta ed effettiva lesione del bene giuridico, con un conseguente innalzamento della soglia di punibilità.

La legge sull'ecicidio nelle giurisdizioni nazionali

Ecuador - Articolo 98

Nel codice penale dell'Ecuador, "reati contro l'ambiente e la natura o Pacha Mama e crimini contro la biodiversità" (articolo 98).

Vietnam - Articolo 278

Secondo il codice penale del Vietnam del 1990, l'articolo 278, "l'ecicidio, la distruzione

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



dell'ambiente naturale”, commesso in tempo di pace o di guerra, costituisce un crimine contro l'umanità.

Uzbekistan - Articoli 196 e 198

La sezione 4 del codice penale dell'Uzbekistan specifica i gravi reati ambientali. Gli articoli 196 e 198 contengono i maggiori parallelismi con il crimine di ecicidio. L'articolo 196 stabilisce che "L'inquinamento o il danneggiamento del suolo, dell'acqua o dell'aria atmosferica, ha provocato l'incidenza di malattie di massa di persone, la morte di animali, uccelli o pesci, o altre gravi conseguenze - è punito con la multa da cento a duecento salario mensile minimo o privazione di determinati diritti fino a cinque anni, o lavoro correzionale fino a tre anni". Il provvedimento rileva che gli stessi fatti che hanno provocato la morte di una persona, «sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi, o con la reclusione fino a tre anni e con la privazione di alcuni diritti». L'articolo 198 prevede che "il danno o la distruzione di raccolti, foreste o altre piante a seguito di un trattamento negligente del fuoco, ha provocato danni ingenti o altre gravi conseguenze - è punito con la multa fino a cinquanta salari minimi mensili, o con il lavoro correttivo fino a un anno o con l'arresto fino a tre mesi. L'abbattimento illegale di legname o di altre piante, che ha provocato ingenti danni - è punito con la multa da cinquanta a settantacinque salari minimi mensili, o con il lavoro correzionale da un anno a due anni, o con l'arresto da tre a sei mesi, o con la reclusione fino a tre anni. Il danneggiamento intenzionale o la distruzione di raccolti, foreste o altre piante, ha provocato un danno ingente - è punito con una multa da settantacinque a cento salari minimi mensili, o lavoro correttivo da due a tre anni, o reclusione fino a tre anni. "o lavoro correttivo fino a un anno o arresto fino a tre mesi. L'abbattimento illegale di legname o di altre piante, che ha provocato ingenti danni - è punito con la multa da cinquanta a settantacinque salari minimi mensili, o con il lavoro correzionale da un anno a due anni, o con l'arresto da tre a sei mesi, o con la reclusione fino a tre anni. Il danneggiamento intenzionale o la distruzione di raccolti, foreste o altre piante, ha provocato un danno ingente - è punito con una multa da settantacinque a cento salari minimi mensili, o lavoro correttivo da due a tre anni, o reclusione fino a tre anni. " o lavoro correttivo fino a un anno o arresto fino a tre mesi. L'abbattimento illegale di legname o di altre piante, che ha provocato ingenti danni - è punito con la multa da cinquanta a settantacinque salari minimi mensili, o con il lavoro correzionale da un anno a due anni, o con l'arresto da tre a sei mesi, o con la reclusione fino a tre anni. Il danneggiamento intenzionale o la distruzione di raccolti, foreste o altre piante, ha provocato un danno ingente - è punito con una multa da settantacinque a cento salari minimi mensili, o lavoro correttivo da due a tre anni, o reclusione fino a tre anni. " o l'arresto da tre a sei mesi, o la reclusione fino a tre anni. Il danneggiamento intenzionale o la distruzione di raccolti, foreste o altre piante, ha provocato un danno ingente - è punito con una multa da settantacinque a cento salari minimi mensili, o lavoro correttivo da due a tre anni, o reclusione fino a tre anni. " o l'arresto da tre a sei mesi, o la reclusione fino a tre anni. Il danneggiamento intenzionale o la distruzione di raccolti, foreste o altre piante, ha provocato un danno ingente - è punito con una multa da settantacinque a cento salari minimi mensili, o lavoro correttivo da due a

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



tre anni, o reclusione fino a tre anni. "

Francia - Articolo 231-3

Il "Climate & Resilience Act" francese, approvato nel 2021, include l'ecocidio in due contesti. In primo luogo, come "délit" nell'ordinamento nazionale (articolo 231-3), che prevede la reclusione fino a 10 anni per chi commette reati che "provocano un danno grave e duraturo alla salute, alla flora, alla fauna o alla qualità dell'aria, del suolo o acqua." In secondo luogo, il governo è obbligato, ai sensi dell'articolo 296 della nuova legge, a riferire al parlamento entro un anno sulla "sua azione a favore del riconoscimento dell'ecocidio come un crimine che può essere giudicato dai tribunali penali internazionali". L'approvazione è stata approvata con 44 voti contro 10 dalla camera bassa del parlamento francese e riguarda "i casi più gravi di danno ambientale a livello nazionale".

Russia - Articolo 358

La distruzione massiccia del regno animale o vegetale, la contaminazione dell'atmosfera o delle risorse idriche, nonché la commissione di altre azioni che possono provocare una catastrofe ecologica, sono punite con la privazione della libertà per un periodo da 12 a 20 anni.

Kazakistan - Articolo 161

Distruzione di massa di flora o fauna, avvelenamento dell'atmosfera, della terra o delle risorse idriche, nonché la commissione di altri atti che hanno causato o un [sic] in grado di causare una catastrofe ecologica, - è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Repubblica del Kirghizistan - Articolo 374

La distruzione massiccia del regno animale o vegetale, la contaminazione dell'atmosfera o delle risorse idriche, nonché la commissione di altre azioni che possono provocare una catastrofe ecologica, sono punite con la privazione della libertà per un periodo da 12 a 20 anni.

Tagikistan - Articolo 400

La distruzione di massa della flora e della fauna, l'avvelenamento dell'atmosfera o delle risorse idriche, nonché l'impegno di altre azioni che possono causare disastri ecologici è punibile con la reclusione da 15 a 20 anni.

Georgia - Articolo 409

Ecocidio, cioè contaminazione dell'atmosfera, del suolo, delle risorse idriche, distruzione di massa della fauna o della flora, o qualsiasi altro atto che avrebbe potuto portare a un disastro ecologico, - è punito con la reclusione da dodici a venti anni. Lo stesso atto commesso durante i conflitti armati, - è punito con la reclusione da quattordici a venti anni o con l'ergastolo.

Bielorussia - Articolo 131

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



La distruzione intenzionale di massa di flora o fauna, o l'avvelenamento dell'aria atmosferica o delle risorse idriche, o il compimento di altre azioni deliberate in grado di provocare un disastro ecologico (ecocidio) sono puniti con la reclusione da dieci a quindici anni.

Ucraina - Articolo 441

Distruzione di massa di flora e fauna, avvelenamento dell'aria o delle risorse idriche, nonché qualsiasi altra azione che possa causare un disastro ambientale, - è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

Moldavia - Articolo 136

La deliberata distruzione di massa della flora e della fauna, l'avvelenamento dell'atmosfera o delle risorse idriche e la commissione di altri atti che possono causare o causare un disastro ecologico sono puniti con la reclusione da 10 a 15 anni.

Armenia - Articolo 394

La distruzione in massa della flora o della fauna, l'avvelenamento dell'ambiente, del suolo o delle risorse idriche, nonché l'attuazione di altre azioni che provocano una catastrofe ecologica, sono punite con la reclusione da 10 a 15 anni.

Corte penale internazionale. Ufficio del pubblico ministero documento politico sulla selezione dei casi e priorità. 15 settembre 2016

41. L'impatto dei reati può essere valutato alla luce, tra l'altro, la maggiore vulnerabilità delle vittime, il terrore successivamente instillato o il danno sociale, economico e ambientale inflitto alle comunità colpite. In tale contesto, l'Ufficio presterà particolare attenzione al perseguimento dei reati previsti dallo Statuto di Roma che siano commessi per mezzo di, o che comportino, tra l'altro, la distruzione dell'ambiente, lo sfruttamento illegale delle risorse naturali o l'espropriazione illegale della terra.

Fonte di prova per l'applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Allegato 8.

United Nations A/HRC/51/35/Add.2/General Assembly Distr.: General 13 July 2022. Human Rights Council / Fifty-first session 12 September±7 October 2022 / Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development

Visit to Italy


Report of the Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes, Marcos Orellana, on his

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



visit to Italy.

The Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes, Marcos Orellana, visited Italy from 30 November to 13 December 2021. The visit focused on three key issues: contaminated sites, waste management and pesticides. The present report contains the Special Rapporteur's findings and recommendations to the Government of Italy, including the need to re-evaluate the regulation and monitoring of industrial operations to ensure the country's transformation towards a zero-pollution economy.

La visita del Relatore speciale delle Nazioni unite

Marcos A. Orellana, Relatore Speciale per l'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr), ha denunciato la responsabilità delle autorità dello Stato italiano al termine della sua visita in Italia, il 13 dicembre. «Le autorità non hanno informato i residenti delle aree colpite né hanno dato informazioni sull'inquinamento da Pfas e sui rischi sulla salute della popolazione. Alcuni residenti sono venuti a conoscenza del problema della contaminazione solo nel 2016-2017», ha detto durante la conferenza stampa tenuta all'Istituto Luigi Sturzo di Roma. Orellana ha affermato che la mancata informazione da parte delle istituzioni non ha permesso alle persone di proteggersi, ma ha fatto in modo che i cittadini veneti continuassero a bere acqua contaminata senza saperlo. Per il rappresentante dell'Onu, le istituzioni dello Stato italiano continuano ancora a non informare adeguatamente i propri cittadini, come dimostra il recente caso dei dati relativi alla contaminazione degli alimenti e l'impossibilità per la popolazione di fare le analisi per constatare il grado di concentrazione di Pfas nel loro sangue.

Orellana: "Violato il diritto alla salute delle comunità locali"

L'Italia ha ratificato o aderito a otto trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani e pertanto ha numerosi obblighi in relazione agli impatti sui diritti umani di sostanze e rifiuti pericolosi. In base a questi trattati, l'Italia ha l'obbligo di proteggere, rispettare e soddisfare i diritti umani alla vita, alla salute, all'integrità personale, cibo e acqua sicuri, alloggi adeguati, condizioni di lavoro sicure e salubri e un ambiente pulito, sano e sostenibile, tra gli altri. L'Italia ha anche obblighi in materia di diritti di accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia e rimedi in materia ambientale.

16. Inoltre, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento, la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo consenso informato per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la Convenzione di Minamata sul mercurio.

17. L'Italia ha firmato la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ma non l'ha ratificata.

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



18. Insieme, i diritti e gli obblighi stabiliti in questi strumenti internazionali creano un dovere per l'Italia di prevenire l'esposizione a sostanze e rifiuti pericolosi. L'unico modo per proteggersi dalla violazione dei diritti umani che l'Italia si è impegnata a difendere è prevenire l'esposizione. 4 Questo è un obbligo fondamentale che spetta allo Stato. 5 Tuttavia, anche le aziende hanno responsabilità critiche per prevenire l'esposizione. 6 Nella sua risoluzione 42/21, il Consiglio dei diritti umani riconosce il dovere degli Stati di prevenire l'esposizione professionale non sicura a sostanze pericolose e la corrispondente responsabilità delle imprese.

Si veda <https://www.iss.it/documents/20126/0/20-21+web.pdf/1dcc3560-b97d-9d75-5155-e0f0a79b6f1f?t=1605519156122>.

Siti contaminati

19. I siti contaminati pongono gravi preoccupazioni in materia di diritti umani per le comunità che vivono nelle loro vicinanze e sono esposte a sostanze pericolose. Questi siti non sono solo un retaggio del passato sviluppo industriale; le operazioni in corso stanno ancora generando gravi contaminazioni tossiche, portando ad un aumento di malattie e decessi tra la popolazione.

20. Il Relatore Speciale accoglie con favore l'istituzione e l'importante lavoro svolto dallo Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti a Rischio di Inquinamento, noto anche come Progetto SENTIERI, che si propone di analizzare il profilo sanitario delle popolazioni impattate dalle aree designate come "siti di interesse nazionale per la bonifica". Il progetto cerca di prestare attenzione ai gruppi vulnerabili e di offrire consulenza sulla salute pubblica e include elementi di giustizia ambientale. Il Progetto ha dimostrato che le comunità che risiedono in prossimità di grandi siti inquinati sono generalmente caratterizzate da condizioni socioeconomiche svantaggiose e fragili.⁷

21. Il Progetto SENTIERI ha rilevato un eccesso di mesotelioma maligno, cancro del polmone, del colon e dello stomaco e di malattie respiratorie non maligne nelle popolazioni colpite da siti contaminati prioritari a livello nazionale. L'eccessiva incidenza del cancro colpisce principalmente le persone che vivono in prossimità di impianti chimici e petrolchimici, raffinerie di petrolio e siti in cui sono stati scaricati rifiuti pericolosi. È stato inoltre osservato che, mentre la presenza di amianto non è segnalata in molti decreti legislativi di designazione di siti di interesse nazionale da bonificare, è spesso riscontrabile negli impianti petrolchimici e nell'industria siderurgica.

A. PortoMarghera

22. Il Relatore Speciale è preoccupato per la situazione a Porto Marghera, sito di interesse nazionale per la bonifica. Ospita un enorme complesso industriale che ha trascurato per decenni la protezione ambientale e ha rilasciato rifiuti pericolosi.

23. Secondo le informazioni ricevute, sono stati registrati 157 casi di malattie o decessi per

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



esposizione al cloruro di vinile monomero tra i lavoratori di Porto Marghera. L'unico studio epidemiologico effettuato dalla Giunta regionale ha mostrato una maggiore concentrazione di tumori a Fiesse e a Vigovono, che sono sottovento rispetto a Porto Marghera. Inoltre, lo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera ha risarcito molti casi di malattie da amianto e decessi legati all'impianto.

24. A questo proposito, il Progetto SENTIERI nel 2019 ha rilevato un'incidenza di tumori superiore alla media in siti di interesse nazionale per la bonifica, come Porto Marghera.⁸ Questa maggiore incidenza ha interessato soprattutto i siti dove erano presenti impianti chimici e petrolchimici e raffinerie di petrolio, ed era diffusa la pratica di discarica di rifiuti pericolosi (tra cui anche Porto Marghera).

25. Il sito di interesse nazionale di Porto Marghera per la bonifica comprende l'area industriale di Porto Marghera, nonché aree interessate o potenzialmente interessate da discariche di rifiuti industriali, aree destinate ad attività terziarie, aree residenziali e aree agricole. ⁹ Nel 2013 la denominazione di alcuni terreni di Mestre e del territorio circostante è stata modificata da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale, riducendo l'area di terreno contaminato che potrebbe ricevere fondi statali per la bonifica. ¹⁰ In particolare, ciò ha comportato l'esclusione delle aree agricole e commerciali di Marghera, di molte aree urbane di Mestre e Campalto e delle aree lagunari e portuali di Marghera. I principali inquinanti qui rinvenuti, secondo una relazione del 2004 della Regione Veneto e del Comune di Venezia, sono metalli pesanti, cianuri, idrocarburi policiclici aromatici, diossine, bifenili policlorurati, solventi clorurati, clorofenoli, benzene e derivati, pesticidi e cloruro di vinile monomero, con valori anche centinaia di volte superiori ai limiti consentiti.¹¹

26. Tuttavia, la bonifica di Porto Marghera sembra procedere con estrema lentezza. Nel 2016, mentre la valutazione ambientale del sito era stata quasi completamente finalizzata (completata al 90%), i progetti di bonifica erano appena avanzati. Nel 2016, solo il 14 per cento della superficie interessata era stata bonificata (il 10 per cento dell'area era stata certificata come bonificata e il 4 per cento era stata bonificata ma non ancora certificata).¹²

Nel 2019, questo era aumentato solo al 16%. Nel frattempo, a partire dal 2019, solo l'11% dell'area acquifera è stata bonificata. ¹³ Il sito delle bonifiche ambientali della Regione Veneto non riporta informazioni successive al 2019.

B. Veneto

27. Il Relatore Speciale è seriamente preoccupato per l'entità dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche - note anche come "forever chemicals" perché persistono e non si degradano nell'ambiente - in alcune aree della Regione Veneto. Più di 300.000 persone nella regione sono state colpite dalla contaminazione dell'acqua con queste sostanze chimiche, inclusa l'acqua potabile. I residenti della zona hanno sofferto di gravi

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati

segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



problemi di salute, come infertilità, aborti spontanei e diverse forme di tumori, tra gli altri. La dimensione umana del problema è stata illustrata da una delle mamme incontrate durante la visita, che ha chiesto: “Riesci a immaginare cosa significa per una madre rendersi conto di aver avvelenato i propri figli attraverso il proprio latte materno?”

28. Per diversi decenni l'azienda chimica Miteni ha prodotto a Trissino (Vicenza) sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche e ha rilasciato i suoi rifiuti senza adeguati controlli, inquinando le acque superficiali, sotterranee e la catena alimentare, interessando le aree del veronese, del vicentino e del padovano. Mentre i responsabili dell'azienda sembravano essere consapevoli delle emissioni di rifiuti e del conseguente inquinamento, non offrivano adeguate misure di protezione ai propri lavoratori, né divulgavano informazioni sulla gravità dell'inquinamento a loro o al pubblico. Secondo le informazioni ricevute, la contaminazione è avvenuta principalmente nelle acque sotterranee in un'area di oltre 200 chilometri quadrati. Ad oggi non è stata effettuata alcuna efficace bonifica dei siti nelle aree più colpite, zone più inquinate e denunciando il caso alla Procura. Tuttavia, secondo testimonianze ricevute, anche dopo l'installazione di filtri a carbone attivo, le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche non sono state completamente filtrate. Altre misure sono state nel tempo la fissazione di limiti allo scarico di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche per le aziende che le utilizzano, nonché l'investimento in un sistema di opere pubbliche per portare acqua incontaminata nella zona.

30. Nonostante l'adozione di queste misure, le autorità non hanno avvertito i residenti delle aree colpite e non hanno diffuso informazioni sull'inquinamento e sui rischi per la salute dei residenti posti dalle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche. Inoltre, non hanno richiesto o condotto indagini approfondite sulle aree contaminate. 15 Alcuni residenti sono venuti a conoscenza del problema della contaminazione tossica nel 2016-2017, quando la regione ha avviato un piano di sorveglianza sanitaria per la popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nell'area rossa critica. 16 Tuttavia, non tutti coloro che sono stati esposti sono stati in grado di determinare la concentrazione di queste sostanze nel sangue, in quanto solo i residenti nella zona rossa critica nati tra il 1951 e il 2014 hanno accesso allo screening. Sono esclusi dalle proiezioni anche i residenti nelle zone limitrofe (“arancioni” e “gialle”).

31. Secondo le testimonianze ricevute, le informazioni sugli alimenti contaminati non sono state rese prontamente disponibili alle comunità potenzialmente colpite e sembra che le autorità non abbiano effettuato ulteriori analisi dei prodotti alimentari provenienti dalle aree più inquinate della Regione Veneto dal 2017; nel novembre 2021, infatti, la Giunta regionale ha bocciato una proposta di estensione delle iniziative volte a diffondere presso il pubblico una maggiore conoscenza e consapevolezza delle tematiche ambientali legate alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, in particolare con riferimento alla loro diffusione

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



negli alimenti.

32. Gli studi condotti dalle organizzazioni della società civile nel 2017 hanno continuato a mostrare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nell'acqua potabile, anche nelle scuole. Gli studi hanno stimato che oltre 800.000 cittadini sono stati esposti a queste sostanze chimiche nell'acqua potabile.¹⁷

33. Secondo le informazioni ricevute, mentre sono stati condotti studi sugli effetti materni e neonatali che mostrano un aumento dei problemi di salute correlati alla gravidanza nelle aree di maggiore esposizione a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, non sono stati effettuati studi di follow-up per valutare lo stato di salute di potenziali individui colpiti. Non ci sono inoltre screening pre-gravidanza di routine per determinare l'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nei comuni interessati.

34. Il Relatore Speciale osserva che il tribunale di Vicenza ha avviato un procedimento penale per reati ambientali contro 15 imputati coinvolti nelle operazioni di Miteni. Rileva inoltre che diverse parti civili si sono costituite nel procedimento.

35. Lo Special Rapporteur desidera tuttavia sottolineare che l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche non è limitato alle attività dell'impianto di Miteni. Deriva anche dalle operazioni di piccole e medie imprese all'interno e all'esterno della regione che utilizzano queste sostanze nei loro processi produttivi e le scaricano in acque contaminate, comprese le industrie tessili e del cuoio.

36. Tiene inoltre a sottolineare che l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche non è limitato alla Regione Veneto. Preoccupa, tra l'altro, la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche lungo il principale bacino del Paese, la Pianura Padana. Il Relatore Speciale è particolarmente preoccupato per la produzione in corso di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche da parte dell'azienda Solvay, a Spinetta Marengo, Alessandria, nella Regione Piemonte. Questa operazione potrebbe creare un disastro ambientale simile a quello subito dalle comunità venete colpite in caso di incidenti o rilasci di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nelle acque locali. Oltre a questi contaminanti, desta particolare preoccupazione la contaminazione storica e la presenza di cromo esavalente, un metallo pesante noto per provocare il cancro, nello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo.

93. In troppi casi l'Italia non è riuscita a proteggere le persone dall'esposizione a sostanze tossiche, come le centinaia di migliaia di persone in Veneto colpite da acque contaminate da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche a causa dell'attività dell'impianto di Miteni. Nonostante l'attuazione di iniziative positive, come il Progetto SENTIERI, che analizza il profilo sanitario delle popolazioni colpite da siti contaminati di interesse nazionale, lo Special Rapporteur è preoccupato per la lentezza del processo di bonifica di molti siti contaminati

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



prioritari a livello nazionale, come Porto Marghera e Terra dei Fuochi, dove sono stati rilasciati rifiuti pericolosi e la tutela dell'ambiente è stata trascurata per decenni. Le popolazioni che vivono nelle aree vicine soffrono di un eccesso di tumori e altre malattie.

94. Il governo deve riconoscere meglio e assumersi la responsabilità delle sue decisioni, azioni e inazione riguardo all'inquinamento tossico che sta colpendo profondamente la salute delle sue comunità.

Pfas, il veleno nel sangue: acqua contaminata e danni alla salute.

Vicenza, Verona, Padova, Treviso: in Veneto i Pfas stanno avvelenando il sangue dei cittadini. Lo hanno confermato Arpav, scienziati e Asl. La classe di Pfas più diffusa, la Pfoa, nel 2009 è stata dichiarata "sostanza inquinante resistente" dalla Convenzione di Stoccolma e nel 2017, su indicazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), la Commissione europea ha riconosciuto che comporta rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente.

La sostanza viene assimilata nel sangue attraverso l'acqua, sia del rubinetto sia dei cibi, ed è altamente tossica. Non essendo espellibile dal corpo umano, se non in minima parte e nel corso di decenni, porta ad alterazioni ormonali e conseguenti malattie.

Tutto ha inizio a metà degli anni '60, quando la società Rimar, acronimo di Ricerche Marzotto, stabilisce a Trissino, in provincia di Vicenza, il suo polo di ricerca. Il marchio di alta moda cerca un prodotto chimico che renda la pelle e il materiale tessile resistenti all'acqua. Lo stabilimento, però, viene costruito sopra una zona di ricarica della falda considerata la seconda più grande d'Europa e già nel 1966 una fuga di acido fluoridrico avvelena la vegetazione circostante. Dopo quel caso ne seguono altri fino al 2011. Arpav Veneto attribuisce il 97% dell'inquinamento della zona alla Miteni spa. Nel 2015 l'azienda sanitaria locale di Vicenza, dopo forti pressioni delle associazioni ambientaliste locali, avvia un primo screening su 270 persone per analizzare il sangue e controllare la presenza di Pfas. Se la soglia massima nel sangue è di 8ng/l, i primi risultati evidenziano casi che superano di 35 volte il limite. Ricontrati valori di Pfas di 300 ng/l. alla popolazione under 15. Viene quindi delimitata una zona rossa che comprende 30 comuni, con epicentro Lonigo, Sarego e Meledo. Oltre ai test sanguigni, la popolazione viene monitorata sulle malattie legate alla mutazione ormonale da contaminazione e si evidenzia, ancora una volta, l'alto rischio di malattie tiroidee, tumore a rene e testicolo (+30%), cardiopatia ischemica (+21%), morbo di Alzheimer (+14%), malattie correlate al diabete (+25%). Carlo Foresta e la sua equipe hanno evidenziato come la sostanza chimica interferisca con l'attività ormonale. La storica scoperta, che spiega il calo di nascite e l'alto tasso di malattie correlate, ha confermato inoltre come l'inquinamento da Pfas «è stato riscontrato nel cordone ombelicale e nella placenta di donne esposte. Si può ipotizzare una precoce interferenza dei Pfas sullo sviluppo gonadico e sulla documentata riduzione di sviluppo nell'altezza e nel peso dei figli nati da queste donne esposte. Questi risultati suggeriscono che i

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Pfas, fra le tante sostanze inquinanti ambientali, possono avere un ruolo nell'universalmente riconosciuto incremento delle patologie andrologiche, come infertilità, il criptorchidismo, i tumori del testicolo», dice ancora Foresta. Lo stesso gruppo di lavoro a febbraio ha denunciato l'impatto dell'inquinante durante la gravidanza, confermando gli alti tassi di preeclampsia (+20%), diabete gestazionale (52%) e nascite premature (30%). «Il professor Foresta ha dimostrato il passaggio della sostanza nella fase gestazionale tra la madre e il feto. Siamo noi mamme le prime a passare il Pfas ai nostri figli, questo è insopportabile», commenta una madre.

Per violazione di risoluzioni delle Nazioni Unite,

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia (1989). Diritto alla salute.

Art. 24

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007). Articolo 29.

1. I popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni.

2. Gli Stati devono adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori dei popoli indigeni senza un loro previo, libero e informato consenso.

3. Gli Stati devono anche adottare misure efficaci per assicurare, qualora sia necessario, che vengano debitamente realizzati dei programmi di monitoraggio, prevenzione e recupero della salute dei popoli indigeni, così come sono stati concepiti e realizzati dai popoli colpiti da tali sostanze.

La tutela dell'ambiente viene collegata a numerosi diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all'acqua, il diritto al cibo, il diritto alla vita familiare, il diritto all'informazione, il diritto all'abitazione, il diritto a un adeguato standard di vita, nonché ai diritti cosiddetti culturali relativamente ai popoli indigeni.

Diritto a un ambiente salubre e all'acqua.

Il collegamento è stato operato attraverso l'interpretazione delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni non governative e delle corti internazionali. Potendo menzionare soltanto gli interventi più significativi, occorre ricordare,

Commento Generale n. 12. Diritto ad un'alimentazione adeguata (allegato 9). Articolo art. 11

Commento Generale n. 14 (allegato 10) del Comitato internazionale sui diritti economici, sociali e culturali che, nell'interpretare il contenuto del diritto al miglior standard di salute garantito dall'articolo 12 dell'omonimo Patto, ha specificato che esso include il diritto a un ambiente salubre.

A questo ha fatto seguito il Commento Generale n. 15 (allegato 11) che, nel riconoscere l'esistenza di un autonomo diritto all'acqua, come parte integrante del diritto ad un adeguato standard di vita, ha posto l'esigenza di proteggere i corsi d'acqua ed i bacini idrici dall'inquinamento e dallo sfruttamento incontrollato al fine di assicurare l'accesso all'acqua anche alle future generazioni. (Allegato 12)

Corte Interamericana dei diritti dell'uomo. Responsabilità extraterritoriale degli Stati. Parere consultivo. (Allegato 13)

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Corte interamericana e Commissione Africana: i contributi alla definizione di diritti umani e ambiente

Ruolo importante è stato svolto dai sistemi regionali di tutela dei diritti umani e, in particolare,

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



dalle corti che, attraverso la loro opera interpretativa, hanno precisato e ampliato il contenuto degli obblighi relativi alla protezione dell'ambiente. Il sistema europeo, basato sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha contribuito poco allo sviluppo della tutela dell'ambiente essendo ammessi ricorsi solo da parte delle vittime della violazione di un diritto. Il collegamento tra ambiente e diritti umani è stato, in ogni caso, riconosciuto solo in presenza di un chiaro nesso causale in relazione al diritto alla vita e all'integrità personale, alla famiglia ed all'abitazione.

La Corte Interamericana dei diritti dell'uomo ha avuto invece un approccio più ampio grazie alla possibilità di fare riferimento al diritto dei popoli indigeni all'integrità della propria terra ancestrale. Attraverso un'interpretazione innovativa ed estensiva del diritto di proprietà, essa ha riconosciuto la tutela dell'ambiente come bene autonomo, strettamente legato alla cultura, alla vita spirituale, nonché all'economia ed alla sussistenza dei popoli indigeni.

La Commissione Africana, infine, rappresenta un'eccezione, poiché la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli comprende anche una serie di diritti della collettività. La Corte Africana ha, dunque, potuto riconoscere la tutela dell'ambiente in relazione, non solo al diritto alla salute, ma anche ai diritti culturali e sociali dei popoli.

Oltre alla tutela indiretta dell'ambiente tramite il ricorso a diritti generali dell'uomo, si possono individuare una serie di diritti di natura procedurale specificamente collegati all'ambiente. Tali diritti sono stati per la prima volta delineati nella Dichiarazione di Rio del 1992 e comprendono il diritto all'informazione e il diritto alla partecipazione al processo decisionale, in riferimento a questioni ambientali, e il diritto all'accesso alla giustizia in collegamento al rispetto dei primi due.

Sancito l'8 ottobre 2021 dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu, l'accesso a un ambiente naturale, salutare e pulito è un diritto umano. Michelle Bachelet, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha dichiarato che «la risoluzione deve servire come trampolino di lancio per promuovere politiche di trasformazione economica, sociale e ambientale che proteggano le persone e la natura. Questo diritto ha a che fare con la protezione delle persone e del pianeta: l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo. Si tratta di proteggere i sistemi naturali, che sono precondizioni fondamentali per la vita e il sostentamento di tutte le persone, ovunque vivano».

Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, Stoccolma 1972. La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, riunitasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972, considerata la necessità di una visione comune e di principi comuni per ispirare e guidare i popoli del mondo nella conservazione e valorizzazione dell'ambiente umano,

proclama che:

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



1. L'uomo è insieme creatura e plasmatore del suo ambiente, che gli dà sostentamento fisico e gli offre opportunità di crescita intellettuale, morale, sociale e spirituale. Nella lunga e tortuosa evoluzione della razza umana su questo pianeta è stato raggiunto uno stadio in cui, attraverso la rapida accelerazione della scienza e della tecnologia, l'uomo ha acquisito il potere di trasformare il suo ambiente in innumerevoli modi e su una scala senza precedenti. Entrambi gli aspetti dell'ambiente dell'uomo, quello naturale e quello artificiale, sono essenziali per il suo benessere e per il godimento dei diritti umani fondamentali, il diritto stesso alla vita.
2. La protezione e il miglioramento dell'ambiente umano è una questione importante che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo economico in tutto il mondo; è desiderio urgente dei popoli di tutto il mondo e dovere di tutti i Governi.
3. L'uomo deve costantemente riassumere l'esperienza e continuare a scoprire, inventare, creare e progredire. Nel nostro tempo, la capacità dell'uomo di trasformare l'ambiente, se usata con saggezza, può portare a tutti i popoli i benefici dello sviluppo e l'opportunità di migliorare la qualità della vita. Applicato erroneamente o incautamente, lo stesso potere può arrecare danni incalcolabili agli esseri umani e all'ambiente umano. Vediamo intorno a noi prove crescenti di danni causati dall'uomo in molte regioni della terra: livelli pericolosi di inquinamento dell'acqua, dell'aria, della terra e degli esseri viventi; disturbi gravi e indesiderati all'equilibrio ecologico della biosfera; distruzione e esaurimento di risorse insostituibili; e gravi carenze, dannose per la salute fisica, mentale e sociale dell'uomo, nell'ambiente antropizzato, in particolare nell'ambiente di vita e di lavoro.
4. Nei paesi in via di sviluppo la maggior parte dei problemi ambientali è causata dal sottosviluppo. Milioni di persone continuano a vivere molto al di sotto dei livelli minimi richiesti per un'esistenza umana dignitosa, privati di cibo e vestiario adeguati, riparo e istruzione, salute e servizi igienico-sanitari. Pertanto, i paesi in via di sviluppo devono indirizzare i loro sforzi verso lo sviluppo, tenendo presenti le loro priorità e la necessità di salvaguardare e migliorare l'ambiente. Allo stesso scopo, i paesi industrializzati dovrebbero adoperarsi per ridurre il divario essi stessi e i paesi in via di sviluppo. Nei paesi industrializzati, i problemi ambientali sono generalmente legati all'industrializzazione e allo sviluppo tecnologico.
5. La crescita naturale della popolazione presenta continuamente problemi per la conservazione dell'ambiente, e politiche e misure adeguate dovrebbero essere adottate, come appropriato, per far fronte a questi problemi. Di tutte le cose al mondo, le persone sono le più preziose. Sono le persone che promuovono il progresso sociale, creano ricchezza sociale, sviluppano la scienza e la tecnologia e, attraverso il loro duro lavoro, trasformano continuamente l'ambiente umano. Insieme al progresso sociale e all'avanzamento della produzione, della scienza e della tecnologia, la capacità dell'uomo di migliorare l'ambiente aumenta ogni giorno che passa.

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



6. È stato raggiunto un punto nella storia in cui dobbiamo plasmare le nostre azioni in tutto il mondo con una cura più prudente per le loro conseguenze ambientali. Attraverso l'ignoranza o l'indifferenza possiamo arrecare danni massicci e irreversibili all'ambiente terreno da cui dipendono la nostra vita e il nostro benessere. Al contrario, attraverso una conoscenza più piena e un'azione più saggia, possiamo ottenere per noi stessi e per i nostri posteri una vita migliore in un ambiente più consono ai bisogni e alle speranze umane. Ci sono ampie prospettive per il miglioramento della qualità ambientale e la creazione di una buona vita. Occorre uno stato d'animo entusiasta ma calmo e un lavoro intenso ma ordinato. Al fine di raggiungere la libertà nel mondo della natura, l'uomo deve usare la conoscenza per costruire, in collaborazione con la natura, un ambiente migliore.

7. Il raggiungimento di questo obiettivo ambientale richiederà l'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e delle comunità, delle imprese e delle istituzioni ad ogni livello, condividendo tutti equamente sforzi comuni. Gli individui in tutti i ceti sociali così come le organizzazioni in molti campi, con i loro valori e la somma delle loro azioni, daranno forma all'ambiente mondiale del futuro. I governi locali e nazionali sosterranno l'onere maggiore per la politica e l'azione ambientale su larga scala all'interno delle loro giurisdizioni. La cooperazione internazionale è necessaria anche per raccogliere risorse per sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adempimento delle loro responsabilità in questo campo. Una classe crescente di problemi ambientali, perché sono di portata regionale o globale o perché incidono sulla sfera internazionale comune, richiederanno un'ampia cooperazione tra le nazioni e l'azione delle organizzazioni internazionali nell'interesse comune. La Conferenza invita i Governi ed i popoli a compiere sforzi comuni per la conservazione e il miglioramento dell'ambiente umano, a beneficio di tutti i popoli e dei loro posteri.

I principi

Afferma la comune convinzione che:

Principio 1

L'uomo ha il diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e ad adeguate condizioni di vita, in un ambiente di qualità che consenta una vita dignitosa e di benessere, e ha la solenne responsabilità di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future. A questo proposito, le politiche che promuovono o perpetuano l'apartheid, la segregazione razziale, la discriminazione, l'oppressione coloniale e di altro tipo e la dominazione straniera sono condannate e devono essere eliminate.

Principio 2

Le risorse naturali della terra, tra cui l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna e in particolare i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere salvaguardate a beneficio

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



**COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA**



delle generazioni presenti e future attraverso un'attenta pianificazione o gestione, a seconda dei casi.

Principio 3

La capacità della terra di produrre risorse rinnovabili vitali deve essere mantenuta e, ove possibile, ripristinata o migliorata.

Principio 4

L'uomo ha una particolare responsabilità nel salvaguardare e gestire con saggezza il patrimonio faunistico e il suo habitat, oggi gravemente minacciato da una combinazione di fattori avversi. La conservazione della natura, inclusa la fauna selvatica, deve quindi ricevere importanza nella pianificazione dello sviluppo economico.

Principio 5

Le risorse non rinnovabili della terra devono essere impiegate in modo da scongiurare il pericolo del loro futuro esaurimento e da garantire che i benefici di tale impiego siano condivisi da tutta l'umanità.

Principio 6

Lo scarico di sostanze tossiche o di altre sostanze e il rilascio di calore, in quantità o concentrazioni tali da superare la capacità dell'ambiente di renderle innocue, devono essere bloccati per evitare danni gravi o irreversibili agli ecosistemi. La giusta lotta dei popoli dei paesi malati contro l'inquinamento va sostenuta.

Principio 7

Gli Stati adottano tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento dei mari da parte di sostanze che possono creare pericoli per la salute umana, danneggiare le risorse viventi e la vita marina, danneggiare le attrattive o interferire con altri usi legittimi del mare.

Principio 8

Lo sviluppo economico e sociale è essenziale per assicurare all'uomo un ambiente di vita e di lavoro favorevole e per creare sulla terra le condizioni necessarie al miglioramento della qualità della vita.

Principio 9

Le carenze ambientali generate dalle condizioni di sottosviluppo e dai disastri naturali pongono gravi problemi e possono essere risolte nel modo migliore con uno sviluppo accelerato attraverso il trasferimento di notevoli quantità di assistenza finanziaria e tecnologica come

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



**COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA**



supplemento allo sforzo interno dei paesi in via di sviluppo e tale assistenza tempestiva come potrebbe essere richiesto.

Principio 10

Per i paesi in via di sviluppo, la stabilità dei prezzi e guadagni adeguati per i beni primari e le materie prime sono essenziali per la gestione ambientale, poiché devono essere presi in considerazione sia i fattori economici che i processi ecologici.

Principio 11

Le politiche ambientali di tutti gli Stati dovrebbero migliorare e non pregiudicare il potenziale di sviluppo presente o futuro dei paesi in via di sviluppo, né dovrebbero ostacolare il conseguimento di migliori condizioni di vita per tutti, e gli Stati e le organizzazioni internazionali dovrebbero adottare misure appropriate al fine di raggiungere un accordo per far fronte alle possibili conseguenze economiche nazionali e internazionali derivanti dall'applicazione di misure ambientali.

Principio 12

Le risorse dovrebbero essere messe a disposizione per preservare e migliorare l'ambiente, tenendo conto delle circostanze e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e di tutti i costi che possono derivare dall'integrazione delle salvaguardie ambientali nella loro pianificazione dello sviluppo e dalla necessità di mettere a loro disposizione, su loro richiesta, ulteriore assistenza tecnica e finanziaria internazionale a tal fine.

Principio 13

Al fine di ottenere una gestione più razionale delle risorse e quindi migliorare l'ambiente, gli Stati dovrebbero adottare un approccio integrato e coordinato alla loro pianificazione dello sviluppo in modo da garantire che lo sviluppo sia compatibile con la necessità di proteggere e migliorare l'ambiente a beneficio del loro popolazione.

Principio 14

La pianificazione razionale costituisce uno strumento essenziale per conciliare ogni conflitto tra le esigenze di sviluppo e l'esigenza di tutelare e migliorare l'ambiente.

Principio 15

La pianificazione deve essere applicata agli insediamenti umani e all'urbanizzazione al fine di evitare effetti negativi sull'ambiente e ottenere i massimi benefici sociali, economici e ambientali per tutti. A questo proposito, i progetti che sono progettati per il dominio colonialista e razzista devono essere abbandonati.

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Principio 16

Le politiche demografiche che non pregiudicano i diritti umani fondamentali e che sono ritenute appropriate dai governi interessati dovrebbero essere applicate in quelle regioni in cui il tasso di crescita della popolazione o l'eccessiva concentrazione della popolazione possono avere effetti negativi sull'ambiente dell'ambiente umano e ostacolare lo sviluppo.

Principio 17

Ad apposite istituzioni nazionali deve essere affidato il compito di programmare, gestire o controllare le risorse ambientali degli Stati in un'ottica di miglioramento della qualità ambientale.

Principio 18

La scienza e la tecnologia, come parte del loro contributo allo sviluppo economico e sociale, devono essere applicate all'identificazione, alla prevenzione e al controllo dei rischi ambientali e alla soluzione dei problemi ambientali e per il bene comune dell'umanità.

Principio 19

L'educazione in materia ambientale, rivolta alle giovani generazioni così come agli adulti, tenendo nella dovuta considerazione i meno privilegiati, è essenziale per ampliare le basi di un'opinione illuminata e di un comportamento responsabile da parte di individui, imprese e comunità nella tutela e nel miglioramento dell'ambiente nella sua piena dimensione umana. È altresì essenziale che i mezzi di comunicazione di massa evitino di contribuire al deterioramento dell'ambiente, ma, al contrario, diffondano informazioni di carattere educativo sulla necessità di progettare e migliorare l'ambiente per consentire lo sviluppo del male sotto ogni aspetto.

Principio 20

La ricerca scientifica e lo sviluppo nel contesto dei problemi ambientali, sia nazionali che multinazionali, devono essere promossi in tutti i paesi, specialmente nei paesi in via di sviluppo. In tale contesto, occorre sostenere e favorire il libero flusso di informazioni scientifiche aggiornate e il trasferimento di esperienze, per facilitare la soluzione dei problemi ambientali; le tecnologie ambientali dovrebbero essere messe a disposizione dei paesi in via di sviluppo a condizioni che ne incoraggino un'ampia diffusione senza costituire un onere economico per i paesi in via di sviluppo.

Principio 21

Gli Stati hanno, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse in base alle proprie politiche

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



ambientali e la responsabilità di garantire che le attività sotto la loro giurisdizione o controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale.

Principio 22

Gli Stati coopereranno per sviluppare ulteriormente il diritto internazionale in materia di responsabilità e risarcimento delle vittime dell'inquinamento e di altri danni ambientali causati da attività sotto la giurisdizione o il controllo di tali Stati in aree al di fuori della loro giurisdizione.

Principio 23

Fatti salvi i criteri che possono essere concordati dalla comunità internazionale, o gli standard che dovranno essere determinati a livello nazionale, sarà essenziale in tutti i casi considerare i sistemi di valori prevalenti in ciascun paese e l'estensione dell'applicabilità di norme valide per i paesi più avanzati ma che possono essere inadeguate e di costo sociale ingiustificato per i paesi in via di sviluppo.

Principio 24

Le questioni internazionali riguardanti la protezione e il miglioramento dell'ambiente dovrebbero essere gestite in uno spirito di cooperazione da tutti i paesi, grandi e piccoli, su un piano di parità. La cooperazione attraverso accordi multilaterali o bilaterali o altri mezzi appropriati è essenziale per controllare efficacemente, prevenire, ridurre ed eliminare gli effetti ambientali negativi derivanti dalle attività svolte in tutti i settori, in modo tale che si tenga debito conto della sovranità e degli interessi di tutti gli Stati.

Principio 25

Gli Stati assicurano che le organizzazioni internazionali svolgano un ruolo coordinato, efficiente e dinamico per la protezione e il miglioramento dell'ambiente.

Principio 26

L'uomo e il suo ambiente devono essere risparmiati dagli effetti delle armi nucleari e di tutti gli altri mezzi di distruzione di massa. Gli Stati devono adoperarsi per raggiungere un rapido accordo, nei competenti organi internazionali, sull'eliminazione e la completa distruzione di tali armi.

21a riunione plenaria - 16 giugno 1972

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Venezia, 18/05/2023

Procuratore Generale

Nicola Liviero

Ministro degli Esteri

Leandro Nadin

Presidente del Consiglio dei Ministri

Moravio Pianegonda

Presidente del Parlamento

Luca Ferrari

Presidente del C.L.N.V.

Amedeo Casasola

Ministro per le norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens).

Paluan Franco

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



Nota all'attenzione, prevenire è meglio che curare.

Progetto "acciaieria green"

Da qualche mese viene ipotizzato, con prese di posizione di politici regionali, un insediamento per un polo siderurgico, della Danieli Metinvest, a San Giorgio di Nogaro - Ud, nella punta Sud della zona industriale (Feraul), a ridosso della laguna di Marano. Tale industria verrebbe costruita in prossimità di un'area di grande pregio ambientale. Si tratta di un S.I.C. (Sito di interesse comunitario) tutelato sia come Z.P.S. (Zona di protezione Speciale) in base alla Direttiva Uccelli (ora 2009/147/CE che ha modificato la precedente 79/409/CEE) in considerazione delle più di 300 specie di uccelli che transitano nell'area tra migratori, svernanti e nidificanti. Quest'area è tutelata anche come Z.S.C. (Zona di speciale conservazione) per quanto riguarda la Direttiva Habitat (92/43/CEE, si veda art. 6) che si occupa di conservare gli habitat naturali e tutela le altre specie viventi presenti (diverse dagli uccelli): mammiferi, pesci, anfibi, rettili e specie vegetazionali.

L'insediamento previsto avrebbe una produzione di 2,4 – 4 milioni di tonnellate di acciaio annue, con dimensioni simili a quelle dell'Ilva di Taranto (dove si registra il record europeo di tumori e gravi casi di malformazione nei bambini nati in quell'area)

Quali sono secondo noi le principali problematiche per tale insediamento:

- 1) i dragaggi del fiume Corno ed in alcuni tratti lagunari fino a 12 metri di profondità, con interventi sulle bocche di porto ed in mare aperto per consentire la manovra a navi fino a 20.000 tonnellate di stazza, mettendo a rischio gli equilibri lagunari caratterizzati da acque basse;
- 2) i dragaggi dovranno essere permanenti, visto che arriveranno decine di navi all'anno, con rimescolamento dei fanghi, che come sappiamo non sono privi di elementi inquinanti, visto che in quell'area abbiamo le tristi eredità delle industrie chimiche della Caffaro e della Cogolo;
- 3) tra l'altro dove effettuare la collocazione dei fanghi visto che parliamo di quantità imponenti;
- 4) l'aumento della salinità dell'acqua lagunare a seguito di questi interventi, fenomeno già in atto per la siccità degli ultimi anni, che sta producendo effetti molto negativi sul canneto e sulle specie che vi nidificano (Basettino in primis);
- 5) un inquinamento acustico non indifferente;
- 6) un aumento di inquinamento di polveri pesanti e nocive ci sarà a prescindere dalla miglior tecnologia adottata: le scorie annuali che un impianto di queste dimensioni produce si stimano in centinaia di migliaia di metri cubi che, in genere, sono accatastate sul perimetro dell'azienda, ma anche polveri captate dai fumi

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA
PROCURA DELLA CONFEDERAZIONE VENETA



del processo, con contenuto di metalli pesanti;

7) ingenti consumi d'acqua visto che per una produzione di una tonnellata di acciaio servono 1,5 milioni di litri d'acqua;

8) per questi livelli di produzione si stima un consumo di metano, (comprendendo anche quello al forno elettrico e al laminatoio a valle) che potrebbe superare 1.5 miliardi di metri cubi all'anno, che è circa il 2% del consumo nazionale. Il metano non è una risorsa rinnovabile e il suo impiego genera CO2. Metano perché l'uso dell'idrogeno di cui vanno cianciando non sarà possibile (a detta di tecnici) prima di una trentina d'anni almeno;

9) la manodopera qui in loco non l'abbiamo, visto che le maestranze fanno fatica a trovarla anche per le imprese già insediate, questo significa che dei 1000 nuovi assunti stimati, per la maggior parte saranno famiglie di immigrati per i quali bisognerà creare anche abitazioni ad hoc con un impatto sociale non indifferente sulla comunità di San Giorgio in considerazione che vi saranno circa 4000 persone da inserire nello stesso Comune;

10) nessuno ha fatto stime su quanti posti di lavoro verranno compromessi nei settori della pesca, del turismo, dell'enogastronomia tra Marano, Lignano e Grado;

11) nessuno ha fatto sapere di quanto si svaluteranno gli immobili nelle località turistiche dopo l'insediamento di tale acciaieria che avrà anche un camino dell'altezza di almeno 90 mt., con un impatto visivo allucinante.

Per questa serie di fattori la popolazione dell'area interessata è totalmente contraria a questo insediamento che metterebbe a repentaglio gli equilibri ambientali della laguna di Marano e Grado, oltre a compromettere Lignano - UD

Sede di Governo: Palazzo Ducale - Venezia

Sede Operativa – Via Julia Augusta, 89 – 33010 Magnano in Riviera (UD) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnveneto.net